

ASSINDATCOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE DELLA FIDALDOAGGIORNAMENTO
DI REDAZIONE AL 05/07/2004DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DEL TRITONE 61/D
00187 ROMA - TEL. 06.678.11.22 (R.A.)NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE LE SEZIONI TERRITORIALI DELL'ASSINDATCOLFSPEDIZ. IN ABB. POSTALE ART. 2 COMMA 20/C.L. 662/96
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02LE FERIE DEGLI EXTRACOMUNITARI
LUNGAGGINI PER IL RINNOVO DEI PERMESSI

I collaboratori domestici extracomunitari che volessero effettuare le proprie ferie in Patria (e che in vista di ciò hanno anche accumulato le ferie dell'anno passato), adesso lo possono fare, a prescindere dalle lungaggini delle procedure per il rinnovo dei permessi di soggiorno: infatti, i tempi necessari ai Commissariati per rinnovare i permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari vanno in media da 8 a 9 mesi (e ciò in quanto - dopo l'ultima regolarizzazione effettuata con la legge Bossi Fini - le pratiche da gestire sono passate da 98.000 a 263.000 all'incirca ogni anno).

Il problema è stato provvisoriamente risolto grazie ad una circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, emanata il 29 giugno 2004, con la quale si è stabilito che nel periodo tra il 1° luglio ed il 30 settembre di quest'anno, gli extracomunitari che hanno presentato istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno presso le Questure competenti e che sono in possesso della relativa ricevuta, potranno allontanarsi dal territorio nazionale esibendo ai controlli il passaporto, o un documento d'identità equipollente, la ricevuta della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso, l'originale o la copia del

permesso di soggiorno scaduto o del quale è stato richiesto l'aggiornamento.

Tale particolare procedura è ammessa a condizione che l'uscita dall'Italia ed il rientro avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera ed il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen.

Con la tale circolare, quindi, si è tentato di risolvere uno dei tanti problemi connessi con i lunghi tempi necessari per rinnovare il permesso di soggiorno.

Diverso è invece il discorso per quanto concerne i cittadini cechi, estoni,

lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi occupati legalmente in Italia alla data del 1° maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi. Detti lavoratori (appartenenti ai nuovi Paesi che appunto da maggio sono entrati a far parte dell'Unione Europea) godono di libera circolazione ai fini dell'accesso al mercato del lavoro (cfr. *Notizie Assindatcolf* maggio 2004) e si applicano le procedure di accesso all'impiego subordinato in Italia previsto per i cittadini dell'U.E.

NEL 2005 SARÀ RINNOVATO
È UTILE CONOSCERE IL CCNL

In questa carrellata sul Contratto Collettivo del nostro settore siamo giunti all'art. 15, che tratta del periodo di prova; argomento questo quanto mai delicato perché molto spesso dobbiamo constatare che in proposito vi sono "convinzioni" assolutamente errate.

Capita infatti che il datore di lavoro, generalmente in buona fede, ritenga che la prova sia una sorta di "periodo neutro" a tutti gli effetti, durante il quale non sarebbe necessario denunciare l'assunzione e conseguentemente versare i contributi, non sarebbe importante accertare se, nel caso di lavoratore extracomunitario, questi sia in regola con i permessi di soggiorno e via discorrendo. Nulla di più errato ed anche di pericoloso per le conseguenze che ne possono derivare: durante il periodo di prova, infatti, sussisto-

no fra le parti tutti i diritti e tutti i doveri che caratterizzano il rapporto di lavoro; l'unica differenza consiste nella possibilità, per entrambe le parti, di interrompere il rapporto senza alcuna difficoltà e senza dover comunicare il preavviso.

Art. 15 - Periodo di prova

I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito che è di 30 giorni di lavoro effettivo per la prima categoria super e per la prima categoria e di 8 giorni di lavoro effettivo per la seconda e la terza categoria. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti

segue a pag. 2

REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne
Responsabile di redazione: Dario Lupi
Coordinatrice: Teresa Benvenuto
Comitato di redazione: Alessandra Egidi, Tiziano Casprini, Adolfo Gardenghi, Michele Zippitelli
Via del Tritone, 61 scala d int.6 - 00187 - Roma
Tel. 06.678.11.22 r.a. - 06.678.11.31
Fax. 06.69.38.02.92
Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma